



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 253 del 11/06/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 40 del 10 Giugno 2021

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2021/2023 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2021. Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente. Approvazione.

Il giorno Dieci del mese di Giugno 2021, alle ore 12,47 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Come da decreto del Sindaco n. 02/2021, prot. n. 1734 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti Assessori Comunali: AZZOLI Daniele e CAVALIERE Marcello Piero.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2021/2023 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2021. Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. **02** del **08/03/2018**, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
- con deliberazione di C.C. nr. **05** del **09/06/2019** è stata approvata l'ipotesi (nuova) di bilancio stabilmente riequilibrato **2018** e pluriennale **2018/2020**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del succitato D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell'Interno n. **83235** del **02/09/2019**, notificato al Legale Rappresentante dell'Ente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria in data **09/10/2019**, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno **2018**, con determinate prescrizioni;
- con deliberazione di C.C. n. **12** del **22/11/2019** è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio **2018** e bilancio pluriennale **2018/2020**, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- con deliberazione di C.C. n. **01** del **26/01/2020** è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario **2018**;
- con deliberazione di C.C. n. **10** del **17/03/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2019/2021**;
- con deliberazione di C.C. n. **13** del **29/06/2020** è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario **2019**;
- con deliberazione di C.C. n. **25** del **29/10/2020**, è stato approvato il bilancio di previsione **2020/2022**;
- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo, all'approvazione del bilancio di previsione **2021/2023**, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;
- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha differito al **31/01/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56 ha ulteriormente differito al **31/05/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

CHE, pertanto:

- ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 nr. 449 e successive modificazioni le pubbliche amministrazioni provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 nr. 448, ribadisce che i documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di personale, e che, eventuali deroghe a tale principio, siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, prevede che si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica, già determinate, siano approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge nr. 449/1997;
- l'art. 76 del D.L. 25/06/2008 nr. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, nr. 133, pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;
- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo a tal fine che:
 - a) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

b) costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, al fine di garantire per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra le spese correnti e le spese di personale;

d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come riformulato dall'articolo 49 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

- l'assunzione di personale a tempo indeterminato e vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

a) alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

b) alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012;

c) al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, determinata secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei conti - sezioni Riunite in sede di controllo - n. 27/2011;

d) al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero 2012-2014 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;

e) al rispetto del patto di stabilità interno;

f) all'approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

g) all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del n. 198 dell'11/04/2006;

- il D.M. del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato di comuni" che ha dato attuazione, con decorrenza dal 20/04/2020, alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 58 del 28/06/2019;

RILEVATO, altresì, che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) la quale, all'art. 1, comma 762, stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006.

VISTA la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) la quale, all'art. 1, comma 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);

- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;

- prevede la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

Rilevato che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015), all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito dalla legge n. 160 del 07/08/2016, che all'art. 16 *Spese di personale* statuisce: 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

ACCERTATO che:

- è stato rispettato il patto di stabilità **2019**;

- con atto di G.C. n. **101** del **12/11/2020** è stata effettuata, per l'**Anno 2021**, la ricognizione del personale eccedente dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, con esito negativo;

- è stato adottato Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198 dell'11/04/2006;
- è stato approvato il Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al **17,71%**;

VERIFICATO che:

- la spesa media del personale nel triennio **2018-2020** è attestata ad **€. 634.937,80**, superiore rispetto alla spesa di personale relativa all'anno **2020** che, pertanto, viene fissata quale limite di tetto di spesa di riferimento per l'anno **2021**;
- che al costo del personale sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge, ecc.);
- il personale cessato nell'anno **2019** e risultato pari a n. **5 (cinque)** unità;
- il personale cessato nell'anno **2020** e risultato pari a n. **3 (tre)** unità;
- il personale cessato nell'anno **2021** (alla data odierna) e risultato pari a n. **1 (una)** unità;
- ai fini del calcolo del valore di budget assunzionale si tiene conto anche del valore medio del trattamento accessorio come da parere della Corte dei Conti - Sezione di controllo Emilia Romagna - n. 18/2012/PAR;
- la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel **2019**, rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio **2021-2023**;

ATTESO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C., nr. **02** del **08/03/2018** è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con proprio atto nr. **43** del **20/09/2018**, si è provveduto alla rideterminazione della Pianta Organica dell'Ente con dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la suddetta Pianta Organica è stata approvata dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - nella seduta del 30/10/2018, verbale n. 126, (come da comunicazione del 12/12/2018, prot. n. 0031819 della Prefettura di Frosinone), ed è costituita da nr. **21** posti, di cui nr. **15** a tempo pieno, nr. **4** a part-time a 18 ore settimanali (50%) e nr. **2** a part-time per 12 ore settimanali, corrispondenti a nr. **18** posti a tempo pieno, come segue:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE				
Categori a accesso	Profilo professionale	Numero posti in organico	Personale in servizio al 31/03/2021	Posti vacanti al 31/03/2021
D3	Vice Segretario Comunale	1	1	0
D1	Istruttore direttivo economico-finanziario	1	1	0
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
C	Istruttore economico-finanziario	3	2	1
C	Istruttore demografico	2	1	1
C	Agente di Polizia Municipale	1	1	0
B3	Assistente tecnico	1	0	1
B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	4	3	1
B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2	0	2
B1	Addetto ai servizi di supporto	1	0	1
A	Operatore servizi tecnici e di supporto	3	2	1
Totali		21	12	9

- nella Pianta Organica rideterminata sono previsti nr. **2** posti di Cat. B.1 (Operatore a part-time 12 ore settimanali) a tempo indeterminato, di cui nr. **1** posto è coperto da soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 74% (considerando le quote ed i criteri di computo previsti dalla normativa vigente, questo Ente deve avere un numero complessivo di nr. **1** assunzione obbligatoria a tempo indeterminato delle categorie protette. Pertanto l'Ente risulta in regola con il numero delle suddette assunzioni obbligatorie, ai sensi del comma 6, dell'art. 7, del D. L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013);
- con atto di G.C. n. **80** del **31/10/2019** si è proceduto all'adempimento del collocamento in disponibilità del personale dichiarato eccedente con la sopra citata deliberazione n. **43** del **20/09/2018**, dando atto **non viene effettuato** il collocamento in disponibilità del suddetto personale **perché tutti i posti sono attualmente vacanti**;

- l'attuale consistenza della Pianta Organica in nr. **21** posti, deve essere considerata sia con i lavoratori a tempo pieno che con i lavoratori a tempo parziale, adottando il parametro stabilito dal D.M. 18/11/2020, rispetto a quel numero di dipendenti;

- la consistenza dell'organico, pertanto, va calcolata non semplicemente sommando i singoli posti ma computando i lavoratori;

- la relativa operazione va, però, eseguita in conformità alle prescrizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 15 giugno 2015, nr. 81, che recita: "Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.";

- tenuto conto, quindi, i rapporti di lavoro dei dipendenti di questo Comune sono sia a tempo pieno (intendendosi per tale l'orario normale di lavoro - 36 ore settimanali - di cui all'art. 17, comma 1, del CCNL del 06 luglio 1995), che a tempo definito, la consistenza organica non è pari a nr. **21**, ma a nr. **18** così divisi:

- nr. **15** a tempo pieno, nr. **4** a part-time 50% per 18 ore settimanali e nr. **2** a part-time per 12 ore settimanali, di cui:

- nr. **12** in servizio (di cui nr. **9** a tempo pieno, nr. **3** a part-time 50% per 18 ore settimanali e nr. **1** a part-time per 12 ore settimanali)

- nr. **9** vacanti (di cui nr. **6** a tempo pieno, nr. **1** a part-time 50% per 18 ore settimanali e n. **2** a part-time a 12 ore settimanali) riportati nella tabella di cui sopra;

- conseguentemente, se il numero dei dipendenti (a tempo pieno) non può, ai sensi di legge, essere superiore a nr. **17** (popolazione di nr. **2.570** - D.M. 18/11/2020 il rispetto del rapporto medio dipendenti/popolazione è pari a **1/151** - fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti), l'eccedenza, calcolata come sopra, è pari a nr. **1**, calcolata a tempo pieno;

DATO ATTO che nella determinazione della Pianta Organica l'Ente deve assicurare prioritariamente l'erogazione dei servizi indispensabili per garantire la funzionalità dell'Ente stesso: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizio della leva militare; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilità e di illuminazione pubblica, giusta D. M. 28 maggio 1993, art. 1;

VISTE le modifiche apportate al D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) dalla recente riforma cd. "Madia", contenuta nel D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e in particolare quella all'art. 6, con la previsione dell'adozione da parte degli enti, in luogo della dotazione organica, di provvedimenti, previsti dall'ordinamento dell'Ente, di organizzazione degli uffici che siano conformi al piano triennale delle assunzioni;

CONSTATATO, quindi, che in base alla nuova normativa l'ente debba prima determinare il proprio fabbisogno di personale per un triennio e poi adottare i conseguenti provvedimenti organizzativi;

DATO ATTO, altresì, che:

- il rapporto medio dipendenti-popolazione, previsto dall'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni è valido per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni);

- il D.M. 18/11/2020 ha rideterminato per il triennio **2020/2022** il rapporto medio dipendenti/popolazione, pari a **1/151** (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);

- il rapporto medio dipendenti/popolazione si configura come limite massimo che la dotazione non deve oltrepassare; resta, comunque, fermo l'obbligo di accertare la compatibilità di bilancio delle spese risultanti dalla dotazione organica rideterminata;

- l'art. 263, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, prevede che "in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente";

- questo Ente intende procedere alla rideterminazione della vigente Pianta Organica;

- la rideterminazione della dotazione organica deve assicurare, prioritariamente, l'erogazione dei servizi indispensabili, tenendo anche conto che, ai sensi dell'art. 267 del T.U. D. Lgs. nr. 267/2000, per la durata del periodo di risanamento non è consentito di variare, in aumento, la dotazione organica rideterminata;

- il Comune di Pignataro Interamna ha una popolazione residente al **31 dicembre 2016** (penultimo anno antecedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato) come risulta dai dati ufficiali ISTAT, pari a nr. **2.570**;

- in applicazione dei parametri stabiliti con il citato D.M. 18/11/2020 il rapporto medio dipendenti/popolazione è pari a **1/151** (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);

- pertanto, la dotazione organica di questo Ente non deve oltrepassare le nr. **17** unità, restando comunque fermo l'obbligo della compatibilità del bilancio con la spesa derivante dalle **17** unità;

- l'attuale Pianta Organica dell'Ente, di cui alla citata deliberazione di G.C. nr. **43** del **20/09/2018**, approvata dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie - Commissione per la

stabilità finanziaria degli enti locali - nella seduta del 30/10/2018, verbale n. 126, (come da comunicazione del 12/12/2018, prot. n. 0031819 della Prefettura di Frosinone), ed è costituita da nr. **21 posti**, di cui nr. **15** a tempo pieno, nr. **4** a part-time a 18 ore settimanali (50%) e nr. **2** a part-time per 12 ore settimanali, **corrispondenti a nr. 18 posti a tempo pieno**, come elencati nel prospetto precedente;

CHE sono cessati i seguenti rapporti di lavoro del personale dell'Ente, dalle date corrispondenti:

- dal **31 luglio 2019**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Operatore" (Cat. B – posizione economica B.2) a tempo parziale di 12 ore settimanali;
- dal **30 settembre 2019**, per collocamento a riposo - pensione anticipata quota 100, nr. **1** "Assistente tecnico" (Cat. B.3 – posizione economica B.5) a tempo pieno;
- dal **30 dicembre 2019**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Istruttore economico-finanziario" (Cat. C – posizione economica C.4) a tempo pieno;
- dal **30 dicembre 2019**, per collocamento a riposo – pensione anticipata quota 100, nr. **1** "Istruttore Direttivo di Vigilanza" (Cat. D – posizione economica D.4) a tempo pieno;
- dal **31 dicembre 2019**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Impiegata esecutiva" (Cat. B – posizione economica B.7) a tempo pieno;
- dal **31 gennaio 2020**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Operatore servizi tecnici e di supporto" (Cat. A – posizione economica A.2) a tempo pieno;
- dal **30 giugno 2020**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Istruttore demografico" (Cat. C – posizione economica C.4) a tempo pieno;
- dal **15/12/2020**, per decesso, nr. **1** "Operatore amministrativo" (Cat. B – posizione economica B.3) a tempo parziale di 18 ore settimanali;
- dal **01/02/2021**, per raggiunti limiti di età, nr. **1** "Operatore" (Cat. B – posizione economica B.2) a tempo parziale di 12 ore settimanali;

RIBADITO, quindi, nuovamente che in base alla nuova normativa l'ente debba prima determinare il proprio fabbisogno di personale per un triennio e poi adottare i conseguenti provvedimenti organizzativi;

RITENUTO, pertanto che, in relazione alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento per la determinazione della capacità assunzionale alle sopraggiunte esigenze organizzative e funzionali inerenti il fabbisogno del personale, si rende necessario approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio **2021-2023**;

RITENUTO di dovere prevedere il fabbisogno di personale che, in base al Documento Unico di Programmazione per il triennio **2021-2023**, appare compatibile con le capacità di spesa dell'Ente e salvo successive modifiche, pari nr. **15** posti di cui nr. **12** a tempo pieno e nr. **3** a part-time a 18 ore settimanali (al 50%), **corrispondenti a nr. 14 posti a tempo pieno**;

RITENUTO, altresì, sulla base del previsto fabbisogno triennale, di dover stabilire che occorre rimodulare la dotazione organica complessiva, la quale viene, pertanto, fissata in misura corrispondente al fabbisogno descritto nella tabella riportata nel deliberato del presente atto che vale per i tre anni **2021, 2022 e 2023**, anche in considerazione dei n. **9** posti vacanti;

DATO ATTO che, pertanto, occorre modificare il programma triennale del fabbisogno del personale approvato nel **2020** con deliberazione di G.C. n. **36** del **30/03/2020** nonché rideterminare la dotazione organica dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere in tal senso il prima possibile, considerato che il piano triennale del fabbisogno di personale va inserito nel D.U.P. **2021-2023**;

DATO ATTO che il rapporto tra la spesa per il personale ed entrate correnti risulta inferiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020 (art. 4), come segue:

ANNO 2019

Spesa personale	Dati rendiconto	2019	€ 648.360,87
	Valore limite	27,6%	€ 178.947,64

Entrate correnti	Rendiconto	2019	€ 2.066.631,80
	Rendiconto	2018	€ 2.348.141,25
	Rendiconto	2017	€ 2.582.141,10
	Media		€ 2.332.304,38

A detrarre

Fondo crediti dubbia esigibilità assestato	2019	€ 96.730,34
--	------	-------------

Media entrate	A detrarre Fondo dubbia esigibilità	
€ 2.332.304,38	€ 96.730,34	€ 2.235.574,04

Rapporto Spesa di personale / entrate correnti	2019	29,00%
--	------	--------

PRESO ATTO, pertanto, per gli anni presi a riferimento, che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti risulta essere inferiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020 (art. 4), per cui il

Comune di Pignataro Interamna, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dal revisore dei Conti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 e comunque nel limite delle percentuali individuate nella Tabella 2 (art. 5) del medesimo D.M., nel rispetto delle seguenti percentuali massime (fermo restando il non superamento del valore soglia della tabella 1):

	2020	2021	2022	2023	2024
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%

Per l'anno **2021** sarebbe quindi possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (**2019**) fino a **25,00%** della spesa del personale registrata nel **2019**, come segue:

Spesa di personale registrata nel 2019	€ 648.361,00
Incremento del 25,0% consentito per l'anno 2021	€ 162.090,25

A secondo dell'anno che si considera quale ultimo rendiconto approvato, sarebbe pertanto possibile incrementare per l'anno **2021** la spesa di personale fino al raggiungimento dei seguenti valori:

Rendiconto anno	Spesa personale registrata	Incremento comma 5 del D.M.	Spesa di personale incrementata
2018			
2019	€ 648.361,00	€ 162.090,25	€ 810.451,25

DATO ATTO che:

- l'Ente non può sfiorare l'incremento del **31,6%**, previsto dall'art. 6, comma 1, tabella 3, lett. C) del D.M. 17/03/2020;
- applicando detta percentuale alla media delle entrate dei rendiconti dell'ultimo triennio, al netto del Dondo dubbia esigibilità, si ottiene un margine assunzionale pari ad **€ 58.080,49**, fino ad una spesa massima di **€ 706.441,49**;
- lo stanziamento nel bilancio **2021** per la spesa di personale ammonta a **€ 413.568,00**, inferiore alla spesa massima sopra indicata, consentita dall'art. 5 del D.M. 17/03/2020;

VISTO l'art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2004), che stabilisce: in vigenza di disposizioni, che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle dotazioni organiche, in quanto non determinano alcun incremento della spesa complessiva del pubblico impiego;

VISTO l'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni, con il quale viene stabilito che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (enti sotto i 5 mila abitanti), le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Stabilisce, inoltre, che gli enti non soggetti al patto di stabilità, possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno;

VISTO l'art. 76 della legge n. 133 del 06 agosto 2008 (conversione in legge del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 "decreto Brunetta"), come integrato dall'art. 28, comma 11-quater, del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTI, altresì:

- il D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- l'art. 1, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter e comma 1-quater, del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28/02/2020, che ha prorogato, sostituito e modificato i termini già fissati con il suddetto D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

- l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a) del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28/02/2020, che ha prorogato i termini dell'art. 1, del D. L. n. 216 del 29/12/2011, convertito, con modificazione, dalla legge n. 14 del 24/02/2012, in materia di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con proprio atto nr. 187 del 02/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATO che il quadro di riferimento per la programmazione triennale del personale risulta coerente con le disponibilità del bilancio di previsione **2021/2023**;

VERIFICATO, altresì, che la spesa del personale relativa all'anno **2021** prevede già la spesa di cui alla presente programmazione triennale e tiene conto delle cessazioni di rapporto di lavoro di n. **9 (nove)** (n. **5** dell'Anno **2019**, n. **3** dell'Anno **2020** e n. **1** dell'Anno **2021**) unità di personale e tali da garantire le risorse necessarie per tali nuove assunzioni ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa soprarichiamata;

VERIFICATA, altresì, la coerenza e capienza della presente proposta di programmazione con la vigente Dotazione Organica dell'Ente approvata con la già nominata deliberazione di G.C. n. 43 del 20/09/2018;

ACCERTATO che:

- il costo delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato è previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;

- la spesa del personale a tempo determinato e indeterminato è compatibile con il limite di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del D.M. 18/11/2020 che ha rideterminato per il triennio 2020/2022 il rapporto medio dipendenti/popolazione, pari a 1/151 (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);

- la programmazione della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato assicura, nel complesso, altresì, il rispetto del D.M. Interno n. 83235 del 02/09/2019 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;

DATO ATTO, inoltre, che in ordine all'adozione di tale deliberazione sarà fornita debita informazione alle OO.SS., incluse le R.S.U., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. nr. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001;

VISTO il parere, espresso dal Revisore dei Conti, verbale n. 43 del 27/05/2021, acclarato al protocollo al n. 3540 del 31/05/2021, agli atti dell'Ente ed allegato in copia (Allegato A);

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da ritenersi, come qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta;

2) Di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il **Triennio 2021 - 2023**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO					
Figura professionale	Nr. unità	Cat.	Anno	Costo annuo	Modalità assunzione
Addetto ai servizi di supporto, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	B1	2021	€ 27.513,91	Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini
Addetto ai servizi di supporto, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	B1	2022	€ 27.513,91	Procedure selettive pubbliche per l'accesso dall'esterno previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini
Istruttore amministrativo, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	C	2023	€ 30.905,01	Procedure selettive pubbliche per l'accesso dall'esterno previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO					
Figura professionale	Nr. unità	Cat.	Anno	Costo mensile	Modalità assunzione
Agente di Polizia Municipale, con orario a tempo pieno e determinato (cinque mesi)	1	C	2021	€ 11.686,55	Utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione

riservandosi di decidere in ordine ad eventuali ulteriori assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

3) DI DARE ATTO che:

- il costo delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato è previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione **2021/2023**;
- la spesa del personale a tempo determinato e indeterminato è compatibile con il limite di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del D.M. 18/11/2020 che ha rideterminato per il triennio **2020/2022** il rapporto medio dipendenti/popolazione, pari a **1/151** (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);
- la programmazione della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato assicura, nel complesso, altresì, il rispetto del D.M. Interno n. **83235** del **02/09/2019** con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno **2018**, con determinate prescrizioni;

4) Di dare atto che la spesa, derivante dalla presente deliberazione, in diminuzione annua rispetto alla spesa per l'Anno **2020** della precedente Pianta Organica, con incidenza del **17,71%** sulle spese correnti, è prevista nei corrispondenti capitoli del bilancio corrente **2021** e del bilancio pluriennale, per gli anni successivi;

5) Di dare atto, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, così come risultante dall'allegato della spesa del Personale in uno con i prospetti della determinazione della spesa ricalcolati per il triennio di riferimento;

6) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

7) Di dare atto che con la programmazione proposta vengono rispettate le prescrizioni, di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

8) Di determinare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il fabbisogno del personale per il triennio **2021/2023** per **nr. 15** posti di cui **nr. 12** a tempo pieno e **nr. 3** a part-time a 18 ore settimanali (al 50%), **corrispondenti a n. 14 posti a tempo pieno**, modificando, di conseguenza, il programma triennale del fabbisogno del personale approvato nel **2020** con deliberazione di G.C. n. **36** del **30/03/2020**;

9) Di approvare, di conseguenza, per le motivazioni esposte nelle premesse, la seguente rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, esattamente conforme al fabbisogno, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 259, comma 6 e seguenti del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come da seguente prospetto, che prevede l'eliminazione di nr. 7 posti vacanti (n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno, n. 1 Istruttore economico-finanziario a tempo pieno, n. 1 Assistente tecnico a tempo pieno, n. 1 Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali, n. 2 Operatore a part-time 12 ore settimanali e n. 1 Operatore servizi tecnici e di supporto a tempo pieno), e un

numero totale pari a **nr. 15 posti**, di cui **nr. 12** a tempo pieno e **nr. 3** a part-time a 18 ore settimanali (50%), corrispondenti a **n. 14 posti a tempo pieno**:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE				NUOVA DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria di accesso	Profilo professionale	Numero posti in organico	Personale in servizio al 31/03/2021	Categoria di accesso	Profilo professionale	Posti eliminati	Posti nuovi	Numero posti in organico
D3	Vice Segretario Comunale	1	1	D3	Vice Segretario Comunale			1
D1	Istruttore direttivo economico-finanziario	1	1	D1	Istruttore direttivo economico-finanziario			1
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1		0
C	Istruttore amministrativo	1	1	C	Istruttore amministrativo			1
C	Istruttore economico-finanziario	3	2	C	Istruttore amministrativo	1		2
C	Istruttore demografico	2	1	C	Istruttore amministrativo			2
C	Agente di Polizia Municipale	1	1	C	Agente di Polizia Municipale			1
B3	Assistente tecnico	1	0	B3	Assistente tecnico	1		0
B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	4	3	B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	1		3
B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2	0	B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2		0
B1	Addetto ai servizi di supporto	1	0	B1	Addetto ai servizi di supporto		1	2
A	Operatore servizi tecnici e di supporto	3	2	A	Operatore servizi tecnici e di supporto	1		2
Totali		21	12	Totali		7	1	15

9) Di dare atto che i **nr. 7** eliminati dalla precedente Dotazione Organica (n. **1** Istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno, n. **1** Istruttore economico-finanziario a tempo pieno, n. **1** Assistente tecnico a tempo pieno, n. **1** Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali, n. **2** Operatore a part-time 12 ore settimanali e n. **1** Operatore servizi tecnici e di supporto a tempo pieno) sono vacanti;

10) Di dare atto che la riduzione di spesa ammonta ad **€ 124.103,93** (compresi **€ 33.780,84** per oneri riflessi), pari a **nr. 7** posti soppressi (n. **1** Istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno, n. **1** Istruttore economico-finanziario a tempo pieno, n. **1** Assistente tecnico a tempo pieno, n. **1** Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali, n. **2** Operatore a part-time 12 ore settimanali e n. **1** Operatore servizi tecnici e di supporto a tempo pieno) e **nr. 1** nuovo posto (a tempo pieno), rispetto alla spesa complessiva di **€ 529.844,44** di cui alla dotazione organica vigente approvata giusta atto di G.C. **nr. 43 del 20/09/2018**, riportata nel prospetto indicato al precedente punto 2); che la percentuale di incidenza della spesa per il personale (**€ 405.740,51**) sulla spesa corrente (**€ 2.290.823,30**) è del **17,71%**; che la spesa effettiva graverà sul bilancio dell'Ente, in fase di elaborazione;

11) Di dare atto che la suddetta rideterminazione della Pianta Organica l'Ente assicura prioritariamente l'erogazione dei servizi indispensabili per garantire la funzionalità dell'Ente stesso, e cioè: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizio della leva militare; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilità e di illuminazione pubblica, giusta D. M. 28 maggio 1993, art. 1;

12) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU, che verrà assolta mediante informazione preventiva in sede di Delegazione Trattante e pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, nell'Albo Pretorio on-line, Sezione Atti, e nell'Albo della Trasparenza, Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, del sito web istituzionale www.comune.pignataroint.fr.it, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

13) Di incaricare il Responsabile del servizio competente di trasmettere il presente atto all'esame del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per i provvedimenti di competenza;

14) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I^ (personale) potrà in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

15) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



ALLEGATO AI DELIBERA CCN. 40/2021

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 43 del 27/05//2021

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2021. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Premesso che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
- con proprio atto nr. 43 del 20/09/2018, si è provveduto alla rideterminazione della Pianta Organica dell'Ente con dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la suddetta Pianta Organica è stata approvata dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali e per le Autonomie - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - nella seduta del 30/10/2018, verbale n. 126, (come da comunicazione del 12/12/2018, prot. n. 0031819 della Prefettura di Frosinone);

Visto:

- l'art. 39 della legge 27/12/1997 nr. 449 e successive modificazioni le pubbliche amministrazioni provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla legge 12 marzo 1999, nr. 68, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, prevede che si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica, già determinate, siano approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 39 della legge nr. 449/1997;
- l'art. 76 del D.L. 25/06/2008 nr. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, nr. 133, pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 27/12/2006, introdotto dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio

nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo a tal fine che:
 - a) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
 - b) costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Enti partecipati), convertito nella legge n. 133 del 06/08/2008, al fine di garantire per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra le spese correnti e le spese di personale;
 - d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
 - il D.M. del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato di comuni" che ha dato attuazione, con decorrenza dal 20/04/2020, alle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 58 del 28/06/2019;
 - la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015) la quale, all'art. 1, comma 228:
 - prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);
 - al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014;
 - prevede la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, del comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito nella legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale statuisce per gli enti virtuosi un maggiore livello assunzionale.

Rilevato che la legge di Stabilità (L. n. 208 del 28/12/2015), all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Appurato che:

- è stato rispettato il patto di stabilità 2019;
- con atto di G.C. n. 101 del 12/11/2020 è stata effettuata, per l'Anno 2021, la ricognizione del personale eccedente dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, con esito negativo;
- è stato adottato Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198 dell'11/04/2006;
- è stato approvato il Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;



- e stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al 17,71%;

Preso atto che:

- la spesa media del personale nel triennio 2018-2020 è attestata ad €. 634.937,80, superiore rispetto alla spesa di personale relativa all'anno 2020 che, pertanto, viene fissata quale limite di tetto di spesa di riferimento per l'anno 2021;
- che al costo del personale sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa (oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, spese del personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate, incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge, ecc.);
- il personale cessato nell'anno 2019 è risultato pari a n. 5 (cinque) unità;
- il personale cessato nell'anno 2020 è risultato pari a n. 3 (tre) unità;
- il personale cessato nell'anno 2021 (alla data odierna) è risultato pari a n. 1 (una) unità;
- ai fini del calcolo del valore di budget assunzionale si tiene conto anche del valore medio del trattamento accessorio come da parere della Corte dei Conti - Sezione di controllo Emilia Romagna - n. 18/2012/PAR;
- la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2019, rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2021-2023;

Dato atto che la Pianta Organica approvata dal Ministero dell'Interno, costituita da nr. 21 posti, di cui nr. 15 a tempo pieno, nr. 4 a part-time a 18 ore settimanali (50%) e nr. 2 a part-time per 12 ore settimanali, corrispondenti a nr. 18 posti a tempo pieno, risulta essere quella indicata dal seguente prospetto:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE				
Categoria accesso	Profilo professionale	Numero posti in organico	Personale in servizio al 31/03/2021	Posti vacanti al 31/03/2021
D3	Vice Segretario Comunale	1	1	0
D1	Istruttore direttivo economico-finanziario	1	1	0
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
C	Istruttore economico-finanziario	3	2	1
C	Istruttore demografico	2	1	1
C	Agente di Polizia Municipale	1	1	0
B3	Assistente tecnico	1	0	1
B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	4	3	1
B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2	0	2
B1	Addetto ai servizi di supporto	1	0	1
A	Operatore servizi tecnici e di supporto	3	2	1
Totali		21	12	9

Considerato che:

- nella Pianta Organica rideterminata sono previsti nr. 2 posti di Cat. B.1 (Operatore a part-time 12 ore settimanali) a tempo indeterminato, di cui nr. 1 posto è coperto da soggetto con invalidità riconosciuta superiore al 74% (considerando le quote ed i criteri di computo previsti dalla normativa vigente, il Comune di Pignataro Interamna deve avere un numero complessivo di nr. 1 assunzione obbligatoria a

A

tempo indeterminato delle categorie protette. Pertanto l'Ente risulta in regola con il numero delle suddette assunzioni obbligatorie, ai sensi del comma 6, dell'art. 7, del D. L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013):

- con atto di G.C. n. 80 del 31/10/2019 si è proceduto all'adempimento del collocamento in disponibilità del personale dichiarato eccedente con la sopra citata deliberazione n. 43 del 20/09/2018, dando atto non viene effettuato il collocamento in disponibilità del suddetto personale perché tutti i posti sono attualmente vacanti;

- l'attuale consistenza della Pianta Organica in nr. 21 posti, deve essere considerata sia con i lavoratori a tempo pieno che con i lavoratori a tempo parziale, adottando il parametro stabilito dal D.M. 18/11/2020, rispetto a quel numero di dipendenti;

- la consistenza dell'organico, pertanto, va calcolata non semplicemente sommando i singoli posti ma computando i lavoratori;

- i rapporti di lavoro dei dipendenti di questo Comune sono sia a tempo pieno (intendendosi per tale l'orario normale di lavoro - 36 ore settimanali - di cui all'art. 17, comma 1, del CCNL del 06 luglio 1995), che a tempo definito, la consistenza organica non è pari a nr. 21, ma a nr. 18 così divisi:

- nr. 15 a tempo pieno, nr. 4 a part-time 50% per 18 ore settimanali e nr. 2 a part-time per 12 ore settimanali,
di cui:

- nr. 12 in servizio (di cui nr. 9 a tempo pieno, nr. 3 a part-time 50% per 18 ore settimanali e nr. 1 a part-time per 12 ore settimanali)

- nr. 9 vacanti (di cui nr. 6 a tempo pieno, nr. 1 a part-time 50% per 18 ore settimanali e n. 2 a part-time a 12 ore settimanali) riportati nella tabella di cui sopra;

- conseguentemente, se il numero dei dipendenti (a tempo pieno) non può, ai sensi di legge, essere superiore a nr. 17 (popolazione di nr. 2.570 - D.M. 18/11/2020 il rispetto del rapporto medio dipendenti/popolazione è pari a 1/151 - fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti), l'eccedenza, calcolata come sopra, è pari a nr. 1, calcolata a tempo pieno;

Dato atto che:

- nella determinazione della Pianta Organica l'Ente deve assicurare prioritariamente l'erogazione dei servizi indispensabili per garantire la funzionalità dell'Ente stesso: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizio della leva militare; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilità e di illuminazione pubblica, giusta D. M. 28 maggio 1993, art. 1;

- il rapporto medio dipendenti-popolazione, previsto dall'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, fissato per il triennio 2017/2019 dal D.M. Interno 10 aprile 2017, è valido per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario (art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis, comma 8, lett. g), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni);

- il D.M. 18/11/2020 ha rideterminato per il triennio 2020/2022 il rapporto medio dipendenti/popolazione, pari a 1/151 (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);

- il rapporto medio dipendenti/popolazione si configura come limite massimo che la dotazione non deve oltrepassare; resta, comunque, fermo l'obbligo di accertare la compatibilità di bilancio delle spese risultanti dalla dotazione organica rideterminata;

- l'art. 263, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, prevede che "in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente";

- il Comune di Pignataro Interamna ha una popolazione residente al 31 dicembre 2016 (penultimo anno antecedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato) come risulta dai dati ufficiali ISTAT, pari a nr. 2.570;

AS

- in applicazione dei parametri stabiliti con il citato D.M. 18/11/2020 il rispetto del rapporto medio dipendenti/popolazione è pari a 1/151 (fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);
- pertanto, la dotazione organica di questo Ente non deve oltrepassare le nr. 17 unità, restando comunque fermo l'obbligo della compatibilità del bilancio con la spesa derivante dalle 17 unità;
- sono cessati i seguenti rapporti di lavoro del personale dell'Ente, dalle date corrispondenti:
 - dal 31 luglio 2019, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Operatore" (Cat. B – posizione economica B.2) a tempo parziale di 12 ore settimanali;
 - dal 30 settembre 2019, per collocamento a riposo - pensione anticipata quota 100, nr. 1 "Assistente tecnico" (Cat. B.3 – posizione economica B.5) a tempo pieno;
 - dal 30 dicembre 2019, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Istruttore economico-finanziario" (Cat. C – posizione economica C.4) a tempo pieno;
 - dal 30 dicembre 2019, per collocamento a riposo – pensione anticipata quota 100, nr. 1 "Istruttore Direttivo di Vigilanza" (Cat. D – posizione economica D.4) a tempo pieno;
 - dal 31 dicembre 2019, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Impiegata esecutiva" (Cat. B – posizione economica B.7) a tempo pieno;
 - dal 31 gennaio 2020, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Operatore servizi tecnici e di supporto" (Cat. A – posizione economica A.2) a tempo pieno;
 - dal 30 giugno 2020, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Istruttore demografico" (Cat. C – posizione economica C.4) a tempo pieno;
 - dal 15/12/2020, per decesso, nr. 1 "Operatore amministrativo" (Cat. B – posizione economica B.3) a tempo parziale di 18 ore settimanali;
 - dal 01/02/2021, per raggiunti limiti di età, nr. 1 "Operatore" (Cat. B – posizione economica B.2) a tempo parziale di 12 ore settimanali;
- il rapporto tra la spesa per il personale ed entrate correnti risulta inferiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020 (art. 4), come evidenziato per l'anno 2019 nel seguente prospetto:

Spesa personale	Dati rendiconto	2019	€ 648.360,87
	Valore limite	27,6%	€ 178.947,64

Entrate correnti	Rendiconto	2019	€ 2.066.631,80
	Rendiconto	2018	€ 2.348.141,25
	Rendiconto	2017	€ 2.582.141,10
	Media		€ 2.332.304,38

A detrarre

Fondo crediti dubbia esigibilità assestato	2019	€ 96.730,34
--	------	-------------

Media entrate	A detrarre Fondo dubbia esigibilità	
€ 2.332.304,38	€ 96.730,34	€ 2.235.574,04

Rapporto Spesa di personale / entrate correnti	2019	29,00%
--	------	--------

Preso atto che:

- per gli anni presi a riferimento il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti risulta essere inferiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020, ovvero:

	2020	2021	2022	2023	2024
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%

- per l'anno 2021 sarebbe quindi possibile incrementare la spesa di personale registrata approvato (2019) fino a 25,00% della spesa del personale registrata nel 2019, come segue:

Spesa di personale registrata nel 2019	€ 648.361,00
Incremento del 25,0% consentito per l'anno 2021	€ 162.090,25

- a secondo dell'anno che si considera quale ultimo rendiconto approvato, sarebbe pertanto possibile incrementare per l'anno 2021 la spesa di personale fino al raggiungimento dei seguenti valori:

Rendiconto anno	Spesa personale registrata	Incremento comma 5 del D.M.	Spesa di personale incrementata
2018			
2019	€ 648.361,00	€ 162.090,25	€ 810.451,25

Dato atto che:

- l'Ente non può sfiorare l'incremento del 31,6%, previsto dall'art. 6, comma 1, tabella 3, lett. C) del D.M. 17/03/2020;
- applicando detta percentuale alla media delle entrate dei rendiconti dell'ultimo triennio, al netto del Dondo dubbia esigibilità, si ottiene un margine assunzionale pari ad € 58.080,49, fino ad una spesa massima di € 706.441,49;
- lo stanziamento nel bilancio 2021 per la spesa di personale ammonta a € 413.568,00, inferiore alla spesa massima sopra indicata, consentita dall'art. 5 del D.M. 17/03/2020;
- la rideterminazione della Pianta Organica l'Ente per assicurare prioritariamente l'erogazione dei servizi indispensabili al fine di per garantire la funzionalità dell'Ente, necessita della seguente rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, secondo lo schema seguente:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE				NUOVA DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria di accesso	Profilo professionale	Numero posti in organico	Personale in servizio al 31/03/2021	Categoria di accesso	Profilo professionale	Posti eliminati	Posti nuovi	Numero posti in organico
D3	Vice Segretario Comunale	1	1	D3	Vice Segretario Comunale			1
D1	Istruttore direttivo economico-finanziario	1	1	D1	Istruttore direttivo economico-finanziario			1
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	0	D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1		0
C	Istruttore amministrativo	1	1	C	Istruttore amministrativo			1
C	Istruttore economico-finanziario	3	2	C	Istruttore amministrativo	1		2
C	Istruttore demografico	2	1	C	Istruttore amministrativo			2
C	Agente di Polizia Municipale	1	1	C	Agente di Polizia Municipale			1
B3	Assistente tecnico	1	0	B3	Assistente tecnico	1		0
B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	4	3	B1	Operatore amministrativo a part-time 18 ore settimanali	1		3
B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2	0	B1	Operatore a part-time 12 ore settimanali	2		0
B1	Addetto ai servizi di supporto	1	0	B1	Addetto ai servizi di supporto		1	2
A	Operatore servizi tecnici e di supporto	3	2	A	Operatore servizi tecnici e di supporto	1		2
Totali		21	12	Totali		7	1	15

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2021 - 2023, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è quella risultante dal seguente prospetto:

AS

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO					
Figura professionale	Nr. unità	Cat.	Anno	Costo annuo	Modalità assunzione
Addetto ai servizi di supporto, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	B1	2021	€. 27.513,91	Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini
Addetto ai servizi di supporto, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	B1	2022	€. 27.513,91	Procedure selettive pubbliche per l'accesso dall'esterno previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini
Istruttore amministrativo, con orario a tempo pieno e indeterminato	1	C	2023	€. 30.905,01	Procedure selettive pubbliche per l'accesso dall'esterno previste dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 e successive modificazioni e proroghe di termini

PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO					
Figura professionale	Nr. unità	Cat.	Anno	Costo mensile	Modalità assunzione
Agente di Polizia Municipale, con orario a tempo pieno e determinato (cinque mesi)	1	C	2021	€. 11.686,55	Utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione

con riserva di deliberare eventuali ulteriori assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente e, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimanendo salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi;

Considerato che:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con proprio atto nr. 187 del 02/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la programmazione della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato assicura, nel complesso, altresì, il rispetto del D.M. Interno n. 83235 del 02/09/2019 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- in ordine all'adozione di tale deliberazione sarà data informativa alle OO.SS., incluse le R.S.U., ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. nr. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposta relativa alla "Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2021/2023 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2021. Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente".

Pignataro Interamna, li 27/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Andrea Sorce)

Andrea Sorce

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale Anni 2021/2023 e Piano delle assunzioni per l'Anno 2021. Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente. Approvazione.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 10/06/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 10/06/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 10/06/2021.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **11/06/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **11/06/2021**.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **11/06/2021**.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

